

## Allegato E

Spett.le

SMAT SpA

A mezzo pec \_\_\_\_\_

Pinerolo, \_\_\_\_\_ 2023

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui intercorsi e all'intese raggiunte, per riportare di seguito gli accordi di governo inerenti alla società di diritto italiano di nuova costituzione denominata Società Pinerolese Acque S.p.A.

\*.\*.\*

### PATTI PARASOCIALI

#### TRA I SOCI DI "Società Pinerolese Acque S.p.A."

I soggetti di seguito indicati sottoscrivono il presente atto nella loro qualità di Soci di "Società Pinerolese Acque S.p.A., con sede in \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con Codice Fiscale e Partita Iva n. \_\_\_\_\_ e R.E.A. \_\_\_\_\_:

- **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.** (di seguito, "**SMAT**"), con sede legale in Torino, corso XI Febbraio n. 14, codice fiscale e partita iva 07937540016, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di \_\_\_\_\_;

**Acea Pinerolese Industriale S.p.A.** (di seguito, "**ACEA**"), con sede legale in Pinerolo, via Vigone n. 42, codice fiscale e partita iva 05059960012, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di \_\_\_\_\_;

di seguito anche indicati come "**Parti**" o "**Soci**".

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione 27 maggio 2004, n. 173, «*Riorganizzazione del servizio idrico - Conferimento della titolarità*

*della gestione del servizio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 e approvazione del contratto di servizio», l'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese ha affidato a SMAT e ACEA la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'Ambito Territoriale Ottimale, con effetto per i Comuni soci delle rispettive società, sino al 31 dicembre 2023;*

*- in data 1-19 ottobre 2004, l'Autorità d'Ambito, SMAT e ACEA hanno sottoscritto la «Convenzione di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Ottimale n. 3 Torinese»;*

*- con deliberazione 19 ottobre 2006, n. 254, l'Autorità d'Ambito ha invitato SMAT e ACEA a presentare il «Progetto di riorganizzazione d'impresa e dell'attività di erogazione del servizio idrico integrato utile a realizzare per l'Ambito Ottimale n. 3 Torinese un unico soggetto gestore», nel rispetto degli indirizzi indicati nella stessa deliberazione;*

*- il 30 marzo 2007 SMAT e ACEA hanno sottoscritto una lettera di intenti in cui hanno tratteggiato i principi del progetto di riorganizzazione, e il successivo 13 giugno 2007 hanno siglato il testo contrattuale definito «Gestione del ciclo idrico integrato dell'intero Ambito n. 3 Torinese», in cui hanno indicato con puntualità i termini della riorganizzazione, da sottoporre all'Autorità d'Ambito;*

*- con deliberazione 14 giugno 2007, n. 282, «Realizzazione del Gestore Unico d'Ambito», l'Autorità d'Ambito, nell'approvare l'accordo stipulato tra le due società il 13 giugno 2007, ha individuato in SMAT il gestore unico, con affidamento "in house providing" del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale, e in ACEA il gestore operativo salvaguardato, che in tale qualità ha continuato ad erogare agli utenti le prestazioni del servizio idrico integrato per le sole fasi di attività e funzioni indicate nel precitato accordo 13 giugno 2007;*

*- con ulteriore deliberazione 13 dicembre 2007, n. 296, «Realizzazione del Gestore Unico d'Ambito - Verifica e determinazioni», l'Autorità d'Ambito ha approvato lo schema dell'accordo volto a perfezionare la soluzione organizzativa individuata nel testo contrattuale 13 giugno 2007;*

*- il 28 dicembre 2007 SMAT e ACEA hanno sottoscritto il predetto accordo, denominato «Accordo esecutivo per la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato»;*

*- il 20 novembre 2015 SMAT e ACEA hanno sottoscritto la «Revisione dell'Accordo esecutivo per la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato», che ha introdotto modificazioni all'accordo del 2007 al fine di renderlo rispondente alle esigenze e alle peculiarità gestionali evidenziate durante la fase di avvio del rapporto, nonché alle innovazioni introdotte dall'ingresso nello scenario regolatorio dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico Integrato - AEEGSI, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA (d.P.C.M. 20 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. 3 ottobre 2012, n. 231), precisando che ACEA avrebbe proseguito nel suo ruolo di gestore operativo salvaguardato sino al 31 dicembre 2023;*

- con deliberazioni 29 aprile 2016, n. 595 e n. 598, l’Autorità d’Ambito ha confermato SMAT nella titolarità della gestione d’ambito, prolungando l’affidamento “*in house providing*” sino al 31 dicembre 2033, cui è seguita la stipulazione della relativa convenzione tra l’Autorità e SMAT medesime;
- il 18 febbraio 2021 SMAT e ACEA, dopo aver avviato un confronto con l’Autorità d’Ambito, hanno stipulato un “*Accordo di programma*” (nel seguito, “**Accordo di Programma**”), nel quale hanno condiviso l’esigenza di intraprendere un percorso di graduale e ordinata razionalizzazione e riorganizzazione, con gli obiettivi, da un lato, di superare la suddivisione operativa a quella data ancora esistente in taluni Comuni, rivedendo al contempo la configurazione del servizio lungo l’asse percorso dal Grande Acquedotto per la Valle di Susa, dall’altro lato, di ottimizzare il complesso delle attività, preservando le competenze e le professionalità sviluppate dal ramo idrico di ACEA e altresì la tradizione dei Comuni del Pinerolese, che da oltre un secolo e mezzo gestiscono i servizi pubblici locali attraverso società del territorio riconducibili al Gruppo ACEA, anche storicamente inteso;
- segnatamente, nell’Accordo di Programma SMAT e ACEA hanno previsto lo scorporo da ACEA del ramo idrico e la sua allocazione in una società di nuova costituzione, partecipata da SMAT e ACEA nella misura e con le modalità definite nel medesimo Accordo di Programma;
- in prima attuazione dell’Accordo di Programma, il 23 settembre 2021 SMAT e ACEA hanno sottoscritto un «*Addendum all’Accordo esecutivo per la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato*» che ha razionalizzato la gestione operativa sul territorio dei Comuni interessato dal servizio e ha riorganizzato la configurazione del servizio medesimo lungo l’asse del Grande Acquedotto per la Valle di Susa;
- sempre in attuazione dell’Accordo di Programma, in data [REDACTED] SMAT e ACEA hanno costituito “Società Pinerolese Acque S.p.A.”, partecipata da SMAT al 51% e da ACEA al 49%;
- con il presente atto le Parti intendono dare piena attuazione all’Accordo di Programma.

Tutto ciò premesso (e individuato nel seguito come le “**Premesse**”), tra le Parti indicate in epigrafe

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### Art. 1 (Premesse)

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (nel seguito, i “**Patti Parasociali**”), nonché criterio di interpretazione del medesimo e della volontà delle Parti ivi manifestata.

#### Art. 2 (Oggetto e finalità)

1. I presenti Patti Parasociali hanno per oggetto la disciplina dei rapporti tra i soci di “Società Pinerolese Acque S.p.A.” (nel seguito, la “**Società**”).
2. Le Parti convengono che, nei loro reciproci rapporti, i Patti Parasociali prevalgano sullo Statuto della Società

e su ogni altro documento correlato o connesso, laddove contenga una disciplina difforme.

3. Si impegnano altresì a mantenere lo Statuto della Società il più possibile aderente ai Patti Parasociali e alle modificazioni che dovessero essere ad essi apportate.

#### Art. 3 (Nomina alle cariche sociali)

1. A SMAT in qualità di Socio che detiene la maggioranza assoluta del capitale della Società è riservata la designazione di due Consiglieri di Amministrazione, fra i quali l'Amministratore Delegato, nonché del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente. Ad ACEA in qualità di Socio di minoranza è riservata la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di due Sindaci effettivi e di un Sindaco supplente.

2. Ai fini delle designazioni, le Parti comunicano reciprocamente i nominativi delle persone designate ad assumere la carica almeno sette giorni prima della data dell'assemblea ordinaria convocata per la nomina. In assemblea, le Parti si impegnano a esprimere voto favorevole alla nomina dei soggetti così designati.

3. Le Parti si impegnano altresì ad adoperarsi affinché, qualora venga a mancare anticipatamente un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, le temporanee sostituzioni avvengano mantenendo invariata la rappresentatività di ciascun Socio entro i due organi, nei limiti consentiti dalla legge, fermo restando che la successiva nomina assembleare deve conformarsi appieno a quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente articolo.

#### Art. 4 (Nomina del Responsabile Operativo)

1. Le Parti riconoscono l'opportunità che la gestione operativa della Società sia assegnata a un Responsabile Operativo, e si impegnano a fare quanto in proprio potere affinché il Consiglio di Amministrazione lo nomini. Riconoscono altresì il diritto di ACEA in qualità di Socio di minoranza di designare il Responsabile Operativo, condividendo con SMAT il nominativo della persona, in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, avuto riguardo all'oggetto sociale e all'attività della Società.

2. Le Parti riconoscono il diritto di ACEA in qualità di Socio di minoranza di designare un componente dell'Organismo di Vigilanza della Società, comunicando il nominativo a SMAT e al Consiglio di Amministrazione della Società.

#### Art. 5 (Atti fondamentali)

1. Per consentire lo svolgimento del ruolo operativo riservato alla Società dallo Statuto, le Parti concordano che ACEA conferirà alla Società medesima il ramo d'azienda attualmente destinato alla gestione del servizio idrico nel territorio del Pinerolese, comprensivo del personale operativo in esso impiegato, con le garanzie di cui all'articolo 2112 del codice civile e con il mantenimento delle attuali condizioni contrattuali.

2. Al fine di garantire ad ACEA il ruolo previsto nell'Accordo di Programma, viene riconosciuto ad ACEA medesima il potere di predisporre il programma annuale e triennale di investimenti per le manutenzioni straordinarie da attuare nel territorio del Pinerolese, che verrà quindi sottoposto all'approvazione dell'assemblea della Società, del Consiglio di Amministrazione di SMAT in qualità di gestore unico del servizio idrico integrato nell'ATO 3 e della Conferenza dei Sindaci dell'Autorità d'Ambito n. 3 Torinese.

3. Gli atti di seguito elencati richiedono comunque l'assenso di ACEA in qualità di Socio di minoranza, a prescindere dall'entità della sua partecipazione di minoranza: **i)** la firma, le modificazioni, i rinnovi, le proroghe o le nuove stipulazioni del contratto per l'esecuzione dell'attività operativa con SMAT; **ii)** l'adozione del programma annuale e triennale di investimenti per le manutenzioni straordinarie; **iii)** le operazioni di acquisto, scorporo, cessione, o affitto di aziende o rami di aziende; **iv)** la modificazione dell'oggetto sociale, gli aumenti di capitale a titolo oneroso, la trasformazione della Società, il suo scioglimento anticipato, le fusioni anche per incorporazione e le scissioni, il trasferimento della sua sede legale od operativa, la modificazione dei *quorum* costitutivi o deliberativi dell'assemblea ordinaria o straordinaria previsti dallo Statuto, la modificazione delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui rispettivamente agli articoli 15 e 21 dello Statuto.

4. Sempre al fine di garantire un'influenza di ACEA sulla Società, SMAT si impegna a trasmettere ad ACEA le bozze di deliberazione assembleare nelle materie di cui all'articolo 9, comma 1, lettere g) ed i) dello Statuto, nonché quelle assembleari straordinarie, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, dando conto, in caso di modificazioni dell'organizzazione aziendale della Società, delle inefficienze riscontrate, degli interventi previsti e dei benefici attesi. Nei successivi 15 (quindici) giorni, ACEA trasmette a SMAT le proprie osservazioni sulle predette bozze di deliberazione assembleare, con impegno di SMAT a valutarle secondo buona fede, motivando l'eventuale mancato accoglimento od il parziale accoglimento delle osservazioni, anche tramite un raffronto con le alternative eventualmente proposte da ACEA.

#### Art. 7 (Durata)

1. I Patti Parasociali restano efficaci per la durata di cinque anni e sono rinnovabili per iscritto.
2. Le Parti si obbligano secondo buona fede a rinnovare i Patti Parasociali, salvo giustificato motivo da comunicarsi entro un semestre dalla data di naturale scadenza all'altra Parte o alle altre Parti al fine di verificare l'esistenza di possibili rimedi che permettano il mantenimento in vita dei Patti medesimi.

#### Art. 8 (Modificazioni)

1. Qualsiasi modificazione ai Patti Parasociali è valida e vincolante solo se risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti, nel rispetto altresì delle forme e delle procedure stabilite dalla legge.

#### Art. 9 (Disposizioni varie)

1. Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli atti e i comportamenti necessari all'esecuzione dei Patti Parasociali.
2. Qualora una clausola o parte di clausola dei Patti Parasociali fosse nulla, annullabile o inefficace, le altre restano valide e vincolanti tra le Parti.
3. Nessun ritardo nell'esercitare i propri diritti e nessuna tolleranza di eventuali inadempimenti dell'altra Parte possono essere interpretati come rinuncia ai diritti che i Patti Parasociali conferiscono alla Parte adempiente.
4. Salvo quanto previsto al successivo articolo 10, nessuna delle Parti può efficacemente cedere uno qualsiasi dei suoi diritti od obblighi nascenti dai Patti Parasociali, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

#### Art. 10 (Circolazione delle azioni e ingresso di nuovi soci)

1. In occasione di cessione di azioni o di aumenti di capitale a favore di terzi, fermi restando i vincoli previsti dallo Statuto e dai presenti Patti Parasociali, le Parti si impegnano affinché il nuovo socio assuma gli obblighi previsti dai Patti Parasociali medesimi.
2. Conseguentemente ciascuna Parte, in occasione del trasferimento totale o parziale delle proprie azioni, si impegna a ottenere dall'acquirente la sottoscrizione dei Patti Parasociali contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di cessione delle azioni e a trasmettere copia di tale atto all'altra Parte entro cinque giorni dalla stipulazione dell'atto di cessione medesimo.
3. In caso di fusione o incorporazione di una delle Parti in altro soggetto giuridico, ovvero in caso di trasferimento ai sensi di legge di tutti i rapporti giuridici di una delle Parti ad altro soggetto, il nuovo soggetto, ove acquisti la qualità di socio ai sensi della legge e dello statuto, è considerato a tutti gli effetti Parte dei Patti Parasociali e assume i diritti e gli obblighi in esso contenuti, senza che le altre Parti possano opporvisi.

#### Art. 11 (Registrazione e pubblicità)

1. I Patti Parasociali potranno essere soggetti a registrazione e pubblicità secondo le norme vigenti.

#### Art. 12 (Foro esclusivo)

1. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei Patti Parasociali è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino, con esclusione di eventuali altri Fori alternativi o concorrenti.

\*.\*.\*

Ove siate d'accordo con il contenuto dei patti parasociali sopra riportato, vorrete trasmetterci copia della

presente da voi sottoscritta per integrale conferma e incondizionata accettazione.

Distinti saluti.

ACEA S.p.A.